

# COMUNE di REA

*Provincia di Pavia*

*Tel. 0385-96123 Fax 0385-96211*

*E – mail: [comune.rea@libero.it](mailto:comune.rea@libero.it)*

## ORDINANZA N. 1

Prot. N. 90

13/01/2023

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 6 DEL 23.12.1968 AVENTE PER OGGETTO “ LIMITAZIONE DI CARICO E DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOMEZZI PESANTI SULLA STRADA ARGINALE REA INCROCIO CASCINA BELLA.**

## IL SINDACO

### **PREMESSO che:**

- in data 20.10.1932 la Prefettura di Pavia con deliberazione n. 1 ha costituito il consorzio in accordo con i sindaci, allora podestà dei Comuni di Bressana Bottarone, Verrua Po e Pinarolo un consorzio per la manutenzione della strada arginale compresa tra il Comune di Rea e l'allacciamento con l'allora Provinciale Pinarolo Po – Pavia, dove il Comune di Bressana Bottarone era ente capofila;
- in data 22.01.1955 con atto di delibera n. 6 il Commissario Prefettizio, a seguito della ricostituzione del Comune di Rea, preso atto che la strada sopra menzionata aveva acquistato particolare e preminente importanza per il Comune di Rea i cui abitanti non avevano altra strada transitabile di congiunzione alla strada provinciale, richiedeva al Prefetto di Pavia l'autorizzazione al trasferimento dell'amministrazione del consorzio per la manutenzione della strada di collegamento Rea – Bressana, dal Comune di Bressana Bottarone ( capo consorzio) al ricostituito Comune di Rea investendo il Sindaco di Rea della carica di Presidente del consorzio. (Decreto Prefettizio N. 28987 del 07/07/1955)

**VISTA** l'ordinanza n. 6 del 23.12.1968 avente per oggetto “ Limitazione di carico e divieto di transito agli automezzi pesanti sulla strada arginale Rea incrocio Cascina Bella” emessa a seguito di invito da parte del Genio Civile di Pavia con atto pr. 11217 del 7.11.1968 poiché a suo tempo, causa il frequente e numeroso transito giornaliero di automezzi con carico di sabbia e ghiaia, era stata ridotta con il fondo stradale in precarie condizioni di stabilità e la sommità presentava avvallamenti e buche che rendevano difficile la circolazione stradale;

**PRESO ATTO** che negli anni a seguire l'argine maestro di collegamento tra i Comuni di Bressana Bottarone e Rea è stato oggetto di importanti interventi di innalzamento e consolidamento, soprattutto a seguito dell'alluvione del 1994 tra i quali si annoverano:

- Progetto Esecutivo 03PV-Adeguamento sagoma argine di rigurgito Torrente Coppa, sponda destra, argine maestro di Po, sponda destra, e argine di rigurgito Torrente Fosso Nuovo, sponda sinistra, da Località Bressana Bottarone a Località C.na Nuova, nei Comuni di Bressana Bottarone e Cava Manara;
- Relazione Tecnica relativa ai lavori di realizzazione di nuovo ponticello sul torrente Fosso Nuovo adatto ai carichi militari. Vi è altresì depositato il Collaudo in Corso d'Opera del 19.11.1998 e Certificato di Regolare Esecuzione del 29.01.1999.

**CONSIDERATO** che anche recentemente sono stati eseguiti lavori di allargamento della sede stradale dell'argine maestro con relativa risagomatura e riasfaltatura ed allargamento della carreggiata a mt. 6,00 divisa da segnaletica orizzontale in due corsie una per ogni senso di marcia;

**CONSIDERATO** che già dall'anno 1975 con atto Pr. 9643 del Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio Genio Civile di Pavia era stato concesso il transito ai veicoli con m.c.p.c. superiore a 8 T. a seguito di specifica richiesta da parte di privato;

**CONSIDERATO** che dal 1968 anno di adozione dell'ordinanza n. 6/68 ad oggi, a seguito degli interventi effettuati negli anni ed anche recentemente, sono considerevolmente mutate le condizioni dell'argine maestro rendendolo transitabile a qualsiasi tipologia di veicolo;

**CONSIDERATO** che ad oggi non si ravvisano motivazioni di nessuna sorta tali da precludere il transito ai veicoli con m.c.p.c. superiore a 8 T. ed anzi sarebbe pregiudizievole il mantenimento di tale divieto considerato che quotidianamente il tratto arginale viene percorso da autoarticolati di ben oltre le 8 T. diretti verso importanti aree artigianali presenti nella zona considerato che comunque, per motivazioni tecnico/strutturali di altre strade dei comuni limitrofi, risulta essere l'unica via percorribile;

**CONSIDERATO** altresì che l'argine maestro viene percorso da mezzi agricoli eccezionali diretti nelle aree di campagna limitrofe all'argine;

**CONSIDERATO** che già dal 1975 il cartello di divieto di transito ai veicoli con m.c.p.c. sup. a 8T. era stato rimosso dall'amministrazione seppur senza nessun atto formale non ravvenendone già da allora nessun motivo per il mantenimento dello stesso;

**VISTO** l'art. 6 commi 4 e 6 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285;

**CONSIDERATO** che in data 13/01/2023 con atto Pr.N, 85 questo Ente in quanto capofila del consorzio concessionario del tratto arginale compreso tra il Comune di Rea e l'intersezione con Cascina Bella, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 ha dato preventiva comunicazione del presente atto all'AIPO Ufficio operativo di Pavia, quale Ente concedente;

**VISTO** l'art. 38 comma 7 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 che cita che “ *la segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata*”;

**VISTA** la L. 267/2000;

**VISTO** il D.L.vo 30.04.1992, n. 285;

**VISTO** il D.P.R. 16.12.1992, n. 495

## ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra:

- 1) La revoca immediata dell'ordinanza n. 6 del 23.12.1968;
- 2) Di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Comunale nelle forme e nei termini di legge, nella sezione avvisi sul sito istituzionale dell'ente;
- 3) La trasmissione del presente atto a:

<b>Prefettura Pavia,</b>	<a href="mailto:protocollo.prefpv@pec.interno.it">protocollo.prefpv@pec.interno.it</a>
<b>Questura di Pavia,</b>	<a href="mailto:dipps165.00F0@pecps.poliziadistato.it">dipps165.00F0@pecps.poliziadistato.it</a>
<b>Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,</b>	<a href="mailto:com.pavia@cert.vigilfuoco.it">com.pavia@cert.vigilfuoco.it</a>
<b>Stazione dei Carabinieri di Bressana Bottarone,</b>	<a href="mailto:tpv26163@pec.carabinieri.it">tpv26163@pec.carabinieri.it</a>
<b>Polizia Stradale</b>	<a href="mailto:sezpolda.pv@pecps.poliziadistato.it">sezpolda.pv@pecps.poliziadistato.it</a>
<b>Comando Legione Carabinieri Provincia di Pavia</b>	<a href="mailto:tpv28436@pec.carabinieri.it">tpv28436@pec.carabinieri.it</a>
<b>Provincia di Pavia</b>	<a href="mailto:provincia.pavia@pec.provincia.pv.it">provincia.pavia@pec.provincia.pv.it</a>
<b>Agenzia Interregionale per il fiume Po</b>	<a href="mailto:protocollo@cert.agenziapo.it">protocollo@cert.agenziapo.it</a>
<b>Comune di Bressana Bottarone</b>	<a href="mailto:comune.bressanabottarone@legalpec.it">comune.bressanabottarone@legalpec.it</a>
<b>Comunedì Verrua Po</b>	<a href="mailto:comune.verruapo@pec.regione.lombardia.it">comune.verruapo@pec.regione.lombardia.it</a>
<b>Comune di Pinarolo Po</b>	<a href="mailto:mail@pec.comune.pinarolopo.pv.it">mail@pec.comune.pinarolopo.pv.it</a>
<b>Confagricoltura Pavia</b>	<a href="mailto:pavia@confagricoltura.it">pavia@confagricoltura.it</a>
<b>Coldiretti Pavia</b>	<a href="mailto:pavia@coldiretti.it">pavia@coldiretti.it</a>
<b>CIA Agricoltori Italiani</b>	<a href="mailto:cia.pavia@cia.it">cia.pavia@cia.it</a>
<b>Associazione Trebbiatori</b>	<a href="mailto:agromeccanicipavia@assotrebbpavia.com">agromeccanicipavia@assotrebbpavia.com</a>

## AVVERTE

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO  
Claudio SEGNI